

**“INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE
STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE – ANNO 2026 - CON
SANZIONI DA AUTOVELOX”**

C.U.P. G17H24001090003 - C.I.G. _____

IMPORTO CONTRATTUALE EURO 1.783.500,00.

L'anno 2026 (duemilaventisei) il giorno _____ (____) del mese
di _____,

fra

1) Ing. **ANTONIO COVINO**, nato a _____ il _____ e
domiciliato per la carica presso la Provincia di Mantova, nell'espressa ed
unica sua qualità di Dirigente dell'Area 5 - Lavori Pubblici, della
PROVINCIA DI MANTOVA, ed in rappresentanza dell'Ente suddetto,
né altrimenti, che nel prosieguo del presente atto, per brevità, sarà
denominato “Provincia” (Codice Fiscale: 80001070202);

e

2) Sig. _____, nato a _____, il _____ e
residente a _____, in via _____ n. _____, in qualità
di Legale Rappresentante dell'impresa _____ con sede
a _____, in _____, che dichiara di agire in
nome e per conto della medesima impresa, iscritta nel registro delle imprese
della C.C.I.A.A. di _____, Codice Fiscale/Partita I.V.A.
n. _____, che nel prosieguo del presente atto, per brevità, sarà
denominata “Appaltatore”.

oppure

2) Sig. _____, nato a _____ il _____ e residente a _____

_____ in Via _____, che, nella sua qualità di Procuratore speciale, in forza della procura speciale/generale Rep. n. _____, Racc. n. _____, del _____, autenticata nella/a firma dal/del Dr. _____, Notaio in _____, interviene a nome e per conto dell'impresa _____, con sede a _____, in Via _____, iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di _____, Codice Fiscale/Partita I.V.A. n. _____, che nel prosieguo del presente atto, per brevità, sarà denominata "Appaltatore".

oppure

- 3) _____, nato a _____ (___), il _____ e residente a _____, in via _____ n. _____, in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa _____ con sede a _____, in _____, che dichiara di agire in nome e per conto che dichiara di agire in nome e per conto della medesima impresa, iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di _____, Codice Fiscale/Partita I.V.A. n. _____, che nel prosieguo del presente atto, per brevità, sarà denominato "Appaltatore".

Gli intervenuti, della cui identità personale sono certo, rinunziano di comune accordo e col mio consenso all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di far constare, per atto pubblico, quanto segue:

PREMESSO:

- che con Decreto del Presidente della Provincia di Mantova n. _____ del _____ esecutivo ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori "INTERVENTI DI MANUTENZIONE

STRAORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE

– ANNO 2026 - CON SANZIONI DA AUTOVELOX”, per l’importo complessivo di € 2.268.699,82, di cui € 1.740.000,00 per lavori a base di gara, € 43.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 485.199,82 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

- che con determinazione dirigenziale della Provincia di Mantova n. ____ del _____, è stata avviata la procedura di scelta del contraente mediante procedura negoziata, ex art. 50, c. 1 lett. d) del D.lgs. 36/2023, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 54 c. 1 del D.lgs. n. 36/2023, preceduta da un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione degli operatori economici da invitare alla gara;

- che, in esito all’indagine di mercato, con successiva determinazione dirigenziale della Provincia di Mantova n. ____ del __, efficace dal _____, è stato disposto:

a) di approvare lo Schema di Lettera di invito e relativi allegati per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto;

b) di approvare l’elenco nominativo degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, individuati in applicazione dei criteri di selezione stabiliti nell’Avviso di Indagine di mercato;

- che per la procedura di affidamento è stato utilizzato il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”;

- che con determinazione dirigenziale della Provincia di Mantova n. ____ del

_____ è stato nominato il Seggio di Gara per l'apertura delle offerte e lo svolgimento delle operazioni di gara;

- che, come previsto dalla Lettera di Invito, le operazioni di gara si sono svolte in modalità interamente telematica, in quanto procedura che, essendo condotta sulla piattaforma Sintel, garantisce l'immodificabilità degli atti nonché la tracciabilità e la verificabilità di ogni operazione compiuta;

- che a seguito di esperimento di procedura negoziata, a fronte delle offerte economiche presentate, il Presidente del Seggio di gara ha proposto l'aggiudicazione a favore dell'Impresa _____, che ha offerto un ribasso del _____% sull'importo a base di gara, corrispondente ad un importo di € _____ per lavori a misura, oltre a € _____ per oneri della sicurezza, dando atto che, come previsto dalla Lettera d'invito, il ribasso è interamente utilizzato per ulteriori lavorazioni di manutenzione, fino alla concorrenza dell'importo complessivo del ribasso stesso;

- che i controlli prescritti ai sensi del combinato disposto dell'art. 99, commi 1 e 2, e 96, comma 6, del D.lgs. 36/2023, nei confronti del concorrente a favore del quale è stata proposta l'aggiudicazione hanno dato esito positivo;

- che con determinazione dirigenziale della Provincia di Mantova n. _____ del _____, efficace dal _____, è stato approvato il verbale di gara, depositato agli atti della Provincia, e disposta l'aggiudicazione a favore dell'operatore economico _____, per l'importo contrattuale di € 1.783.500,00, oltre IVA di legge;

- che, in data _____, l'Appaltatore ha provveduto alle comunicazioni di cui all'art. 1 comma 1 del D.P.C.M. 11/05/1991 n. 187, in merito alla propria composizione societaria;

- che, ai sensi dell'art. 1, comma 52, della legge n. 190/2012, l'impresa _____ è iscritta sino al _____, nella White List istituita presso la Prefettura di _____, pertanto, nei confronti dell'impresa nonché dei relativi amministratori, non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011 e tentativi di infiltrazione mafiosa indicati all'art. 84, comma 4 del medesimo decreto;

ovvero - che la Provincia di Mantova, tramite la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, ha richiesto il rilascio della comunicazione antimafia nei confronti dell'impresa _____, come previsto dall'art. 87 del D.lgs.159/2011;

- che, tramite la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, è pervenuta la comunicazione del Ministero dell'Interno in data _____, che attesta l'insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011 a carico dell'impresa _____; *ovvero* che decorsi i termini di cui all'articolo 88, comma 4, del D.lgs. 159/2011, anche in assenza della comunicazione del Prefetto, la Provincia di Mantova procede comunque alla stipulazione del contratto, fatte salve le facoltà di revoca e recesso, previste dall'art. 92, comma 3 del medesimo decreto;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - Premesse

1. I summenzionati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa in narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 - Oggetto del contratto

1. L'Ing. Antonio Covino, in nome e per conto della Provincia di Mantova, conferisce all'impresa _____, con sede a _____, in via _____, che per mezzo del Legale Rappresentante/Procuratore Speciale Sig. _____, accetta, l'appalto dei lavori relativi a "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE – ANNO 2026 - CON SANZIONI DA AUTOVELOX".

2. L'Appaltatore accetta senza riserva alcuna l'appalto oggetto del presente contratto e dichiara di assumerlo con organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio.

ART. 3 – Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta ad € **1.783.500,00** (diconsi euro unmilionesettecentottantatremilacinquecento/00), oltre I.V.A. al 22% pari ad € 392.370,00, per l'importo complessivo di € 2.175.870,00.

2. L'importo dei lavori relativi al progetto principale posto a base di gara ammonta ad € _____ (oltre € 43.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), gli ulteriori lavori aggiuntivi ammontano ad € _____ (oltre € _____ per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), per i quali verrà interamente utilizzato il ribasso di gara offerto, determinato nella misura del _____%.

4. L'appaltatore nella propria offerta, facente parte del presente contratto, ma non materialmente allegata ad esso, ha specificato, ai sensi dell'art. 108, c. 9 del D.lgs. 36/2023, che per il progetto principale:

- la spesa relativa al costo della manodopera per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente appalto, inclusa nell'offerta presentata in sede di

gara, ammonta ad € _____;

- i costi aziendali interni concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, inclusi nell'offerta presentata in sede di gara, sono pari ad € _____.

5. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

6. Il presente contratto viene stipulato a misura ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, comma 1 lett. a), e art. 3, comma 1 lett. m), dell'Allegato I.7 del D.lgs. n. 36/2023.

7. La revisione dei prezzi trova applicazione esclusivamente nei casi di cui al combinato disposto di cui all'art. 60 del D.lgs. 36/2023 e all'art. 31 del Capitolato Speciale di Appalto.

ART. 4 – Documenti facenti parte del contratto

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto la piena ed assoluta osservanza delle norme, patti, condizioni e modalità previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal Computo Metrico Estimativo che le parti dichiarano di conoscere ed accettare e che si allegano al presente contratto sotto le lett. **a)** e **b)**.

2. Si richiamano a far parte integrante del presente contratto pur non essendo ad esso materialmente allegati i seguenti documenti che l'appaltatore dichiara di conoscere ed accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione:

- a) Elenco Prezzi Unitari;
- b) Elaborati grafici progettuali;
- c) Piani di sicurezza previsti dal D.lgs. 81/2008;

- d) Cronoprogramma delle lavorazioni;
 - e) Polizze di garanzia;
 - f) Patto di Integrità;
 - g) Codice di comportamento;
 - h) Dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi.
3. Il contenuto del presente contratto è, inoltre, integrato dalle previsioni contenute nel Capitolato generale di appalto dei lavori pubblici approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000 n. 145.

ART. 5 - Domicilio dell'appaltatore

1. Per gli effetti del presente contratto, ai sensi dell'art. 2 del D.M.-LL.PP. n. 145/2000, l'appaltatore elegge domicilio legale per tutta la durata del contratto in Mantova, presso la Provincia, in Via Principe Amedeo n. 32.
2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile del Progetto a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1 del presente articolo.

ART. 6 - Consegna dei lavori

1. Si dà atto che la consegna dei lavori è stata effettuata in data _____, ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, comma 8, e 50, comma 6, del D.lgs. 36/2023.

Overo

1. Il direttore dei lavori comunica all'esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori.
2. Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei

Lavori fisserà una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resterà comunque quella della data della prima convocazione.

3. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei Lavori, la Provincia avrà facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, fatta salva la possibilità di procedere all'esecuzione d'ufficio, o tramite altre Ditte e riservandosi il diritto di procedere ad azione legale per il risarcimento dei danni subiti.

ART. 7 - Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore

1. L'appaltatore, qualora non conduca i lavori personalmente, si impegna a conferire, con le modalità previste dall'art. 4 del Decreto Min. LL.PP. n. 145/2000, mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto.

2. L'appaltatore rimane comunque responsabile dell'operato del suo rappresentante.

3. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso la Stazione Appaltante che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori.

ART. 8 - Garanzia definitiva

1. Si dà atto che l'appaltatore, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte col presente contratto, ha costituito, ai sensi degli artt. 53 e 117 del D.lgs. n. 36/2023, garanzia definitiva mediante **cauzione** o **polizza fideiussoria** (*se Assicurazione*) o **Atto di fideiussione** (*se Banca o Intermediario finanziario*) n. _____, conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 193/2022, rilasciata da _____ Agenzia di _____,

emessa in data _____, per l'importo garantito di € _____ (diconsi euro _____).

2. Ai sensi dell'art. 117 c. 8 del D.lgs. 36/2023, la cauzione definitiva prestata, sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'importo inizialmente garantito.

3. Ai sensi dell'art. 117, comma 3 del D.lgs. 36/2023, la stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

ART. 9 - Danni

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.

2. Pertanto, l'appaltatore è direttamente responsabile, tanto in via civile che penale, tanto verso la Provincia quanto verso gli operai o chiunque altro, a qualsiasi titolo, dei danni sopra elencati verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori o in conseguenza degli stessi, sollevando quindi la Provincia di Mantova ed i suoi tecnici.

3. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore dovrà farne denuncia al Direttore dei Lavori nel termine di 5 giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento. Appena ricevuta la denuncia, che dovrà essere sempre fatta per iscritto, il Direttore dei Lavori, redigendo processo verbale alla presenza dell'esecutore, procederà all'accertamento:

- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore,

- c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
 - d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
 - e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;
- al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore stesso.

ART. 10 - Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso i terzi.

1. L'Appaltatore assume l'esclusiva responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà sia quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. A tal fine si dà atto che l'appaltatore, ha stipulato, ai sensi dell'art. 117 c. 10 del D.lgs. 36/2023, polizza assicurativa n. _____, conforme allo Schema Tipo 2.3 di cui al D.M. 193/2022, rilasciata da _____, Agenzia di _____, con inizio copertura assicurativa dal _____, a copertura dei danni subiti dalla Provincia per danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori e che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore.
3. La somma assicurata a copertura dei danni di cui sopra è pari a € 2.333.500,00, così distinta:

Partita 1) – per le Opere oggetto del contratto, importo pari a 1.783.500,00 €;

Partita 2) – per le Opere preesistenti: pari a 500.000,00 €;

Partita 3) – per spese di Demolizione e sgombero: importo pari a 50.000,00 €;

La polizza assicura, inoltre, la stazione appaltante contro la Responsabilità Civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Il massimale previsto per tale copertura assicurativa è di € 500.000,00.

4. La polizza di assicurazione decorre dalla consegna dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo, o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

ART. 11 - Variazioni al progetto appaltato

1. Nessuna variazione o addizione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'Appaltatore. La violazione del presente divieto, salvo diversa valutazione del Responsabile del Progetto, comporta l'obbligo da parte dell'esecutore della rimessa in pristino dei lavori e delle opere nella situazione originaria, non potendo in alcun caso vantare compensi, rimborsi o indennizzi di sorta nei confronti della Stazione Appaltante.

2. Le varianti ai lavori appaltati sono ammesse esclusivamente nei casi previsti dall'art. 120 del D.lgs. 36/2023 e con le modalità indicate dall'art. 5 dell'Allegato II.14 del medesimo decreto.

Nelle sopracitate ipotesi è in piena facoltà della Stazione Appaltante introdurre in corso d'opera variazioni o addizioni al progetto in esecuzione, non previste nel contratto, gravando sull'Appaltatore l'obbligo di eseguire i lavori così disposti agli stessi patti, prezzi e condizioni del presente contratto.

ART. 12 - Difetti di costruzione

1. Grava sull'Appaltatore l'onere di demolire e ricostruire a sue esclusive

spese le lavorazioni che il Direttore Lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli previsti per contratto ovvero che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano manifestato difetti e/o inadeguatezze.

2. In ogni caso l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per difetti e difformità dell'opera di cui agli artt. 1667 e 1668 del Codice civile.

ART. 13 - Verifiche e controlli

1. La Provincia ha la facoltà in qualsiasi momento di accedere sul luogo di esecuzione dei lavori per controllare per mezzo di tecnici di fiducia il regolare andamento degli stessi.

2. Qualora siano riscontrate difformità, ne sarà data immediata notizia, a mezzo pec, all'appaltatore medesimo ed alla Direzione Lavori. L'appaltatore sarà obbligato ad ottemperare alle prescrizioni impartite ovvero presentare le proprie deduzioni per iscritto.

3. I controlli e le verifiche eseguite dalla Provincia nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Provincia.

ART. 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori oggetto dell'appalto. In particolare, detti movimenti finanziari devono essere registrati su uno o più conti correnti

bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche e devono essere effettuati esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

2. L'appaltatore ha comunicato alla Provincia gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare eventuali aperture di nuovi conti correnti dedicati, entro 7 giorni dalla loro accensione nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

3. Come previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

4. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9, della citata legge, la Provincia verifica che negli eventuali contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari con le modalità indicate nei commi precedenti del presente articolo. A tal fine l'appaltatore si assume l'onere di trasmettere alla Provincia i suddetti contratti o atti negoziali equivalenti, tramite un proprio legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura. Dal canto loro, i subappaltatori e i subcontraenti hanno l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante, i conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione, o, nel

caso di conti correnti già esistenti, all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi e sono tenuti ad effettuare tutti i movimenti finanziari, relativi all'esecuzione dell'appalto, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

5. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della citata legge, l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono a darne immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Mantova.

ART. 15 - Pagamento degli acconti e del saldo

1. Il pagamento del corrispettivo dell'appalto sarà effettuato con le modalità previste dagli articoli 27 e 28 Capitolato Speciale d'Appalto.
2. Ai pagamenti relativi agli acconti ed alla rata di saldo, si applicano i termini fissati dal Decreto Legislativo n. 192/2012.
3. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 5, della legge 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i bonifici relativi ad ogni transazione posta in essere dalla Provincia, dall'appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti, relativi al presente appalto, devono obbligatoriamente riportare i seguenti codici:

CUP G17H24001090003 - CIG _____

Parimenti i suddetti codici dovranno essere riportati in tutte le fatture emesse dall'appaltatore, subappaltatore e subcontraente. Le medesime fatture

dovranno essere emesse secondo le modalità riportate all'art. 29 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 16 - Doveri comportamentali

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dell'art. 2 del Codice di comportamento della Provincia di Mantova, adottato con Decreto Presidenziale n. 103 del 29/08/2024, l'appaltatore e per suo tramite i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici.
2. L'appaltatore si impegna, altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 e dall'articolo 21 del D.lgs. n. 39/2013.

ART. 17 - Patto di Integrità in materia di contratti pubblici

1. Con Decreto Presidenziale n. 72 del 27/06/2017, la Provincia di Mantova ha adottato, ai sensi di quanto previsto dall'art.1, comma 17, della L. n.190/2012, il “Patto di Integrità in materia di contratti pubblici della Provincia di Mantova”, che costituisce formale obbligazione per l’Affidatario e per i dipendenti della Provincia stessa, ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti, nonché espresso impegno anticorruzione.
2. Il Patto di Integrità, sottoscritto dall’Affidatario per accettazione, costituisce parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegato.

3. La violazione degli impegni previsti dal Patto d'Integrità potrà comportare la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto della Provincia di chiedere e ottenere l'incameramento della garanzia definitiva e l'eventuale risarcimento dei danni patiti, oltre che l'esclusione dell'affidatario da tutte le procedure bandite sino ad un massimo di tre anni, da stabilirsi in base alla violazione commessa.

ART. 18 - Tutela dei lavoratori

1. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto l'Appaltatore si obbliga ad osservare, per i propri dipendenti, le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 6, del D.lgs. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 119 del D.lgs. 36/2023, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, in caso di lavori, la cassa edile.
3. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del documento unico di

regolarità contributiva.

4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 2, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 119, c. 11 del D.lgs. n. 36/2023.

ART. 19 – Assunzioni obbligatorie

1. Si dà atto che l'appaltatore non è tenuto all'osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68 avendo un numero di dipendenti inferiore ai 15, *computati ai sensi della predetta legge.*

Oppure

1. Si dà atto che è stata verificata l'ottemperanza dell'appaltatore alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68.

ART. 20 - Termine per l'ultimazione dei lavori e consegna delle opere

1. L'appaltatore deve ultimare i lavori compresi nell'appalto in **120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla data del verbale di consegna. In detto tempo è compreso quello necessario all'impianto e allo smontaggio dei cantieri. Nel tempo utile sono compresi le ferie contrattuali ed

i giorni di andamento stagionale sfavorevole.

2. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata per iscritto dall'appaltatore al Direttore dei Lavori.
3. Eventuali proroghe rispetto alla scadenza del termine contrattuale potranno essere concesse, ai sensi dell'art. 121, c. 8 del D.lgs. n. 36/2023, su richiesta dell'appaltatore, dal responsabile del progetto, sentito il Direttore dei Lavori, esclusivamente nel caso in cui l'appaltatore dimostri che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato.
4. Agli effetti di cui agli artt.1665 e segg. del C.C. le parti convengono espressamente che la consegna delle opere avverrà unicamente a seguito di approvazione del certificato di collaudo. Pertanto, il termine della garanzia di cui agli artt.1667, 1668 e 1669 del C.C. daterà dalla redazione dei certificati di cui innanzi.

ART. 21 - Penali

1. Per ciascun giorno di ritardo impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto, è applicata una penale pecuniaria, valutata nella misura dell'uno virgola cinquanta (1,50) per mille sull'importo netto contrattuale.
2. La penale, nella medesima misura percentuale prevista al comma 1, trova applicazione anche nelle ipotesi e alle condizioni di cui all'art. 18, comma 2 e seguenti del Capitolato Speciale d'Appalto.
3. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore all'importo del 10% dell'ammontare netto contrattuale, la stazione appaltante si riserva piena e incondizionata facoltà di risolvere il contratto.

ART. 22 - Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre a tutte le spese previste dall'art. 31 dell'Allegato I.7 del D.lgs. n. 36/2023, si intendono comprese nel prezzo dei lavori, e perciò a carico dell'appaltatore, tutte le spese e adempimenti elencati all'art. 58 del Capitolato Speciale di Appalto.

ART. 23 - Piani di Sicurezza

1. Si dà atto che, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, la Provincia ha redatto il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, di cui l'Appaltatore ha preso visione, e che tale Piano viene considerato parte integrante e sostanziale del presente atto come se qui appresso letteralmente trascritto.
2. Si dà atto, inoltre, che l'appaltatore ha presentato il Piano Operativo di Sicurezza, ai sensi dell'art. 96, comma 1 lettera g), del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., prescritto dalla vigente normativa e dichiarato parte integrante e sostanziale del presente atto come se qui appresso letteralmente trascritto.

ART. 24 – Subappalto

1. Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.lgs. 36/2023 secondo periodo, il contratto, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 120, comma 1 lett. d), non può essere ceduto a pena di nullità.
2. L'appaltatore ha dichiarato nel documento di gara unico europeo (DGUE), presentato in sede di gara, che non intende avvalersi della possibilità di subappaltare parte del contratto a terzi.

oppure

2. L'appaltatore, come indicato a tale scopo in sede di offerta, dichiara di avvalersi, ai sensi di quanto previsto dall'art.119 del D.lgs. 36/2023 della possibilità di subappaltare le lavorazioni indicate nel documento di gara unico europeo (DGUE), presentato in sede di gara.

3. L'affidamento in subappalto è subordinato alla previa autorizzazione della Provincia, ai sensi dell'art. 119 c. 16 del D.lgs. 36/2023, nei limiti di quanto stabilito dal citato art. 119 del medesimo decreto e dall'art. 47 del Capitolato Speciale di Appalto.

4. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione dei lavori oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 119, comma 12, del D.lgs. 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del D.lgs. 36/23, il subappaltatore, per le Prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.

5. Ai sensi dell'art. 119, comma 11, del D.lgs. n. 36/2023 la stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori e subaffidatari l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, secondo i tempi e le modalità indicate all'art. 49 del Capitolato Speciale d'Appalto. È pertanto fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere alla Stazione appaltante,

entro 20 giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte di lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

ART. 25 - Risoluzione del contratto e diritto di recesso

1. Le ipotesi di risoluzione del contratto sono disciplinate dall'art. 122 del D.lgs. 36/2023 e dagli artt. 21 e 55 del Capitolato Speciale d'Appalto.
2. La Provincia potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile (clausola risolutiva espressa), previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, nei casi specificatamente indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto.
3. Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni subiti dalla Stazione Appaltante in ordine al completamento delle prestazioni, nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempimento dell'Appaltatore, ivi compresi gli oneri per l'eventuale espletamento di una nuova gara.
4. La Provincia ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal presente contratto nel rispetto di quanto disciplinato dall'art. 123 del D.lgs. 36/2023.
5. Per quanto non previsto dal presente contratto, si richiamano le norme contenute nel Codice civile.

ART. 26 – Collaudo

1. Sino a che non sia redatto il certificato di collaudo con esito favorevole delle opere eseguite nelle relative annualità, la manutenzione delle stesse grava esclusivamente sull'Appaltatore; ne discende che per tutto il tempo

intercorrente tra l'esecuzione dei lavori ed il collaudo favorevole degli stessi, salve le maggiori responsabilità di cui all'art. 1669 c.c., l'Appaltatore si fa garante nei confronti della Stazione Appaltante delle opere dallo stesso realizzate - ovvero in caso di subappalto delle opere realizzate dal subappaltatore - adoperandosi per le sostituzioni e/o ripristini che si rendessero necessari ovvero opportuni.

2. Il Certificato di collaudo è emesso entro e non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione del medesimo.

3. Per il certificato di collaudo si applicano le disposizioni previste dall'art. 116 del D.lgs. 36/2023 e dalla Sez. III dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023.

ART. 27 - Cessione del corrispettivo d'appalto

1. È consentita la cessione del corrispettivo d'appalto, da parte dell'appaltatore, secondo le modalità previste dall'art. 120, c. 12 del D.lgs. 36/2023 e dall'art. 6 dell'allegato II.14 al D.lgs. 36/2023.

ART. 28 - Definizione delle controversie

1. Al presente contratto si applicano le disposizioni concernenti la procedura di accordo bonario contenute nell'art. 210 del D.lgs. 36/2023.

2. A norma dell'art. 213, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023, non si farà luogo alla procedura di arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, sono devolute all'Autorità giudiziaria competente ed è esclusa la competenza arbitrale.

4. Le parti contraenti convengono espressamente la competenza esclusiva del Foro di Mantova ed eleggono domicilio legale presso la sede della Provincia di Mantova.

ART. 29 - Spese di contratto, di registro ed accessorie

1. Tutte le spese contrattuali e fiscali inerenti al presente atto e conseguenti sono a carico dell'appaltatore, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico della Provincia.

2. Ai sensi dell'art. 18, comma 10, del D.lgs. 36/2023 l'appaltatore ha assolto l'imposta di Bollo "*una tantum*" in conformità a quanto stabilito dall'Allegato I.4 del D.lgs. 36/2023.

3. L'appaltatore dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto sono effettuate nell'esercizio d'attività d'impresa, che trattasi d'operazioni imponibili e non esenti da Imposta sul Valore Aggiunto.

ART. 30 - Norma di rinvio

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto la piena ed assoluta osservanza del progetto nonché delle norme del Capitolato Generale, le cui disposizioni s'intendono espressamente richiamate nel presente contratto, sostituendo di diritto le eventuali clausole difformi del contratto stesso.

2. Per quant'altro non previsto nel presente contratto le parti dichiarano di riportarsi espressamente alle norme contenute nel D.lgs. 36/2023, nonché nel Codice civile.

ART. 31 – Trattamento dei dati personali

1. Il conferimento dei dati personali dell'Appaltatore è obbligatorio ai sensi di legge, ai fini del procedimento per il quale sono richiesti.

I dati personali saranno trattati con le modalità indicate nella "Informativa sul

trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679", allegata alla Lettera di invito.

2. All'appaltatore competono i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D.lgs. 196/2003 e s.m.i.

3. Il titolare del trattamento è la Provincia di Mantova, con sede in via Principe Amedeo n. 32, Mantova.

Il responsabile della protezione dei dati (DPO), designato dal titolare, ai sensi dell'art. 37 del GDPR, è PROGETTO QUALITÀ E AMBIENTE S.R.L., con sede a Porto Mantovano, in via Parigi 38, nella persona del dott. Armando Iovino.

L'APPALTATORE

Sig. _____

IL DIRIGENTE

Ing. Antonio Covino